SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Brindisi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del predetto decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, il quale attribuisce al direttore compartimentale la competenza ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del territorio;

Vista la nota prot. n. 356/99 datata 14 maggio 1999 con la quale l'ufficio del territorio di Brindisi ha comunicato il mancato funzionamento del secondo reparto a causa della necessità di effettuare indifferibili operazioni di aggiornamento dei sistemi informatici;

Decreta

il mancato funzionamento del secondo reparto dell'ufficio del territorio di Brindisi è accertato per il giorno 13 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 maggio 1999

Il direttore compartimentale: DE PASCALE

99A4637

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, concernente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto la nota n. 11/71/99 del 15 aprile 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato la chiusura degli uffici del pubblico registro automobilistico di Firenze per problemi tecnici nel giorno 14 aprile 1999:

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Firenze è accertato nel giorno 14 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A4728

DECRETO 9 giugno 1999.

Attivazione dell'ufficio delle entrate di Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Brindisi limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità dell'ufficio stesso;

Ravvisata la necessità di procedere alla completa attivazione dell'ufficio delle entrate di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio delle entrate di Brindisi è attivato il 16 giugno 1999.

2. Contestualmente all'attivazione del nuovo ufficio sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro operanti nella suindicata località.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brindisi e la locale

sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente alla circoscrizione del distretto di Ostuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A4673

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1999.

Esposizione di dati in euro nei documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 213/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per l'emanazione delle disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri partecipanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, contenente le citate disposizioni per l'introduzione del l'euro e, in particolare, l'art. 50, comma 1, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato in cui siano esposti dati riassuntivi in euro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 novembre 1998, con il quale si definiscono le modalità di applicazione delle norme di ridenominazione dei titoli di Stato contenute nel citato decreto legislativo n. 213/1998;

Decreta:

Art. 1.

Documenti contabili approvati con legge dello Stato

1. La legge finanziaria, il bilancio di previsione dello Stato, la legge di assestamento del bilancio medesimo ed il rendiconto generale dello Stato riportano, in apposite evidenze, dati in euro relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001.

2. I dati di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quelli riguardanti il debito pubblico, hanno mera funzione informativa, e, ove riportati fino alla precisione del centesimo di euro, i dati di saldo ed i totali generali possono non corrispondere alla somma algebrica delle entrate e delle spese che li determinano.

Art. 2.

Conto riassuntivo del Tesoro

1. A partire dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1999, la situazione dei debiti di tesoreria deve contenere l'indicazione dell'importo in euro, oltre che in lire, per il valore del circolante dei buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.). Tale importo deve essere riportato con precisione al centesimo di euro (due cifre decimali).

2. A partire dalla situazione trimestrale dei debiti pubblici al 30 marzo 1999, i valori dei buoni poliennali del Tesoro (B.T.P.) e dei diversi tipi certificati di credito del Tesoro devono essere riportati in euro, con precisione al centesimo, e in lire. Anche il riepilogo finale deve essere indicato in euro e in lire, con il medesimo grado di precisione.

Art. 3.

Documenti programmatici

1. A partire dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, il documento medesimo e la relazione previsionale e programmatica riportano, in apposito allegato, le principali tavole riepilogative in euro, con particolare riguardo a quelle relative all'aggregato delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Relazione trimestrale di cassa

1. A partire dalla relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 31 marzo 1999, le relazioni predisposte ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni riportano, in apposito allegato, alcune tavole riepilogative contenenti i dati più significativi espressi in euro.

2. Le tavole contenute nell'appendice sul debito del settore statale devono indicare i dati in euro relativi allo stock di titoli di Stato in circolazione, nonché alle relative scadenze ed emissioni; di tali valori possono essere indicati anche i rispettivi controvalori in lire.

3. Per l'esposizione in euro dei dati contenuti nelle tavole di cui ai precedenti commi 1 e 2, si determinano i valori relativi agli anni anteriori al 1999 applicando ai dati originari in lire il tasso di conversione di 1936,27 lire per ogni euro.

Art. 5.

Relazione generale sulla situazione economica del Paese

1. A partire dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1999, sono riportati in euro, in apposito allegato, i dati riassuntivi più significativi della relazione medesima, adottando i criteri indicati all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. In tale allegato, in particolare, deve essere presentato il conto economico in euro della pubblica amministrazione ed il dato relativo al prodotto interno lordo.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A4672

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lassativi vegetali».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. titolare della specialità medicinale, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

LASSATIVI VEGETALI, 10 compresse rivestite, A.I.C. n. 030339 016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A4644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Programma 2000 a r.l.», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa in qestione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 9 febbraio 1999;

Viste le quietanze del pagamento del contributo datate 11 febbraio 1998, 24 marzo 1998 e 26 aprile 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

società cooperativa «Programma 2000» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. V. Giua Marassi in data 6 dicembre 1984, repertorio n. 31008, omologata in data 15 marzo 1985, iscritta nel registro delle società al n. 13868 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3239.

Cagliari, 7 maggio 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A4639

DECRETO 12 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Il quadrifoglio a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 16 febbraio 1980, repertorio n. 1398, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4613, B.U.S.C. n. 2255/175429;

2) società cooperativa edilizia «S. Erenesto a r.l.», con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Rocco Iannarelli in data 22 novembre 1985, repertorio n. 153450, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7772, B.U.S.C. n. 3352/216901;

3) società cooperativa edilizia «Padre Pio a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Mario Lamanna in data 7 novembre 1983, repertorio n. 13817, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6340, B.U.S.C. n. 2993/206643.

Foggia, 12 maggio 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A4638

DECRETO 26 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilpost a r.l.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli UPLMO l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Edilpost a r.l.», con sede in La Spezia, costituita con atto rogito notaio Nicola Merola in data 8 febbraio 1951, repertorio n. 29537, registro società n. 1058 del tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 108/33833.

La Spezia, 26 maggio 1999

Il dirigente: DI STEFANO

99A4640

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate, ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998, al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998,

n. 162, con particolare, riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», ai requisiti di cui al comma 2, dell'art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16 lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione,e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4641

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Raschera» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge 128/1998, da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Raschera, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate, ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Raschera» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3, dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità

nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Raschera».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Rascera» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Raschera» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4642

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con i quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Castelmagno» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n.128/1998, da parte del Consorzio per la tutela del formaggio di origine Castelmagno, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate, ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998, al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Castelmagno».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Toma» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Castelmagno» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: Di Salvo

99A4643

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 25 maggio 1999.

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare.

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, del provvedimento anzidetto;

Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Vista la nota prot. n. 3489 del 6 aprile 1999, con la quale la soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo di cui sopra, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio, specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, a suo tempo adottata con D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in argomento, nelle more della relativa pianificazione paesistica;

Esaminata altresì, la sopra citata nota della soprintendenza di Agrigento, con la quale viene richiesta anche la riperimetrazione del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sul territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, meglio evidenziato nella planimetria sub «A» allegata al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.

La delimitazione dell'area coincide con quella riportata nel D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 per quanto riguarda le aree comprese nel vincolo di cui sopra ricadenti nei fogli n. 75 e n. 74 del N.C.T. di Menfi, così come descritte nelle planimetrie sub «C» e sub «D» allegate al sopra citato decreto che, sul punto, si intendono richiamate e confermate.

Per quanto attiene, invece la porzione territoriale ricadente nel foglio n. 76 del N.C.T. di Menfi è stato accertato uno stato dei luoghi diverso rispetto a quello rappresentato nel foglio di mappa catastale, fornito allo scopo dal centro regionale per il catalogo, costituente il supporto cartografico del vincolo stesso. In effetti il vincolo comprende anche un'area all'interno del porto trasformata negli anni '70, erroneamente inclusa. Per cui il perimetro di questa porzione territoriale sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea percorre verso sud lungo l'argine in sinistra idraulica del vallone «Gurra Belice», dal confine con il foglio di mappa n. 75 sino alla foce; quindi procede verso est lungo la linea di battigia, sino alla particella demaniale n. 40, che non viene, come in precedenza, inglobata per intero, ma solo in parte fino al tratto in cui piega in direzione nord, nello spigolo sud-ovest della particella n. 51, (non inclusa nel vincolo), escludendo quindi quella parte di battigia sino al molo, modificato a seguito dei lavori di costruzione del porto. Piega dunque in direzione nord, attraversa la «strada vicinale Gurra di Mare» e prosegue comprendendo le particelle numeri 147, 141, 135, 130, 125, 123, 201, 120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95, sino a giungere al confine tra la suddetta strada vicinale (esclusa dal vincolo) e il foglio n. 75;

Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi

dell'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, giusta D.P. reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze dei beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, territorio meglio individuato nelle planimetrie allegate sub «C» e «D» al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, nonché in quelle che segnate sub «A» e «B» si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale tanto al fine di preservare l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali della località ai fini della sua normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1.

In accoglimento della proposta della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento e per le motivazioni di cui in premessa, è rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 5994/95 e comunque non oltre il 27 maggio 2000 il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie sub «A» e sub «B» allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale, nonché in quelle allegate sub «C» e sub «D» al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, prorogato con D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, che si intendono richiamate e confermate.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 27 maggio 2000 è vietata, nel territorio sopra descritto compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana unitamente alle planimetrie sub «A» e sub «B», ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

Palermo, 25 maggio 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATO «B»

99A4645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo firmato a Skopje il 26 febbraio 1997.

Il giorno 28 maggio 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Skopje il 26 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 marzo 1999, n. 99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 78/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 28 maggio 1999.

99A4651

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Gennaro, in Roma

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999, la parrocchia S. Gennaro ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Edith Stein e contestualmente trasferito la propria sede da Via Carpi s.c. a via Siculiana, 161, sempre con sede in Roma.

99A4648

Riconoscimento della personalità giuridica al Collegio Maronita Mariamita B.M.V., in Roma

Con decreto ministeriale 31 maggio 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Collegio Maronita Mariamita B.M.V., con sede in Roma.

99A4649

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Grana padano»

Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la domanda presentata dal Consorzio tutela Grana padano intesa ad ottenere una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana padano», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, acquisendo, tra l'altro, i pareri favorevoli delle province autonome di Bolzano e di Trento sulla predetta modifica.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta modifica, nel testo di seguito riportato.

Eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Grana padano» dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati.

Decorso tale termine in assenza delle suddette osservazioni, la modifica di cui sopra sarà notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il testo del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana padano», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, parzialmente pubblicato, con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, recante «modificazione al disciplinare di produzione del formaggio Grana padano», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 1987, nella parte in cui «consente di indicare il riferimento alla zona di origine unicamente per il formaggio "Grana padano" prodotto nel territorio della provincia autonoma di Trento qualora nella produzione dello stesso sia impiegato latte: proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione per tutto l'anno di insilato di ogni tipo»;

(Omissis);

è integrato con la frase «nonché nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale S. Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano» da inserire tra le parole «Trento» e «qualora» sopra riportate.

99A4650

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di questo Ateneo per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari, si comunica che presso le facoltà di agraria e di economia (Foggia) dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare n. G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

Facoltà di economia (Foggia):

settore scientifico-disciplinare n. P02B (Economia e gestione delle imprese).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti in servizio presso altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato — ovvero dichiarazione sostitutiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 — attestante il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la data dalla quale prestano servizio in qualità di ricercatore presso l'Università di appartenenza, nonché la classe retributiva in godimento.

99A4652

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1939, n. 1592, della legge n. 537/1993, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di questo Ateneo per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari, si comunica che presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare n. L19A - Lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti in servizio presso altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato — ovvero dichiarazione sostitutiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 — attestante il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'Università di appartenenza, nonché la classe retributiva in godimento.

99A4653

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77